Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 agosto 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . . Pag. 3918

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965.
Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Pag. 3918

LEGGE 26 luglio 1965, n. 966.
Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento . . . . . . Pag. 3952

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1965.
Ricostituzione del Comitato consultivo in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori . . Pag. 3928

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio . . . . Pag. 3929

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra convenzionata di « Tecnologie dei materiali e chimica applicata » presso la Facoltà di ingegneria nel Politecnico di Milano . . . . Pag. 3929

Vacanza della cattedra di « Storia della critica letteraria » presso la Scuola normale superiore di Pisa . . . Pag. 3929

Vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze . . Pag. 3929

Esito di ricorso . . . . Pag. 3929

Ministero dell'industria e del commercio: Spostamento del periodo di svolgimento del « XVIII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » in Milano . . . . Pag. 3929

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 3930

Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Monte S. Maria Tiberina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 3930

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3931

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3931

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3931

Autorizzazione al comune di Calizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3931

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 3931

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3931
Autorizzazione al comune di Sedegliano ad asssumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3931
Autorizzazione al comune di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3931
Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 3931
Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 3931
Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 3931
Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3931
Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 3931
Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3931
Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 3932
Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3932
Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3932
Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 3932

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Autorizzazione al Credito Commerciale e Industriale, società per azioni, con sede in Roma, in liquidazione, a cedere alcune attività alla Banca Privata Finanziaria, società per azioni, con sede in Milano . . Pag. 3932
Autorizzazione al Credito Commerciale e Industriale, società per azioni, con sede in Roma, in liquidazione, a cedere le residue attività e passività alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, società per azioni con sede in Roma, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda ceduta, in Roma . . . . Pag. 3932
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Monticello d'Alba (Cuneo), in amministrazione straordinaria . . . Pag. 3932

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a centoquaranta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova. Pag. 3933
Ministero della sanità: Concorso per esami a un posto di veterinario provinciale di 3ª classe riservato agli assistenti universitari ordinari ad integrazione del concorso per esami a nove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova. Pag. 3936
Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - Roma: Concorso pubblico per titoli ed esami a quaranta posti di assistente sociale di 3ª classe in prova . . . . Pag. 3938

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 23 luglio 1965, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Mohamed Qaid Saif, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dello Jemen.

(5261)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1965, n. **965.**

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennità una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformità alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti *a*) e *b*) definite dai commi seguenti.

La parte *a*) è costituita:

1) dagli emolumenti contemplati dall'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dal comma secondo dell'articolo 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo articolo 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo 17 della legge citata, nonchè dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo articolo 2.

La parte *b*) è costituita:

1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;

2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;

3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;

4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo articolo 2.

Per il periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte *a*) della retribuzione annua contributiva goduta nel periodo stesso risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione dal servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella parte *b*) della retribuzione. Tale norma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1° gennaio 1958 oppure al 1° gennaio 1961,

la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1958 è attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante è pari:

nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1958 per il coefficiente della tabella *E* unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;

nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1964, derivanti da deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,695 e per il predetto coefficiente della tabella *E*;

nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1° gennaio 1958 e al 1° gennaio 1964, al più favorevole dei due prodotti dianzi indicati.

Le parti *b*) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.

Art. 2.

Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è da comprendere, con effetto dal 1° luglio 1965, l'indennità integrativa speciale eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nel l'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono computabili con effetto dal 1° gennaio 1963:

1) gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 361 e 28 gennaio 1963, n. 20;

2) i compensi mensili previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per i casi di segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza.

Art. 3.

Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall'articolo 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito:

a) dalla quota di pensione determinata sulla parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato *A* della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti *b*) della retribuzione annua contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio con l'applicazione delle norme in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte *a*) definita all'articolo 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio, la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *a*) del comma primo si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo suddetto che abbia determinato il raggiungimento della anzianità minima richiesta per il diritto a pensione.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando l'aliquota indicata alla lettera *a*) di 0,02200 per ogni campagna.

Nel caso di pensione diretta di privilegio:

l'aliquota indicata alla lettera *a*) è considerata con la maggiorazione di un decimo ed, in nessun caso, inferiore a 0,66667;

la quota di pensione prevista dalla lettera *b*) è maggiorata di un decimo.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *a*) l'aliquota risultante dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi terzo e quarto in nessun caso può essere considerata superiore ad 1.

Art. 4.

Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'articolo 3 in nessun caso può essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione è attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera *b*) del comma primo dell'articolo predetto.

Art. 5.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, nei casi previsti dall'articolo 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituito:

a) dalla quota di indennità determinata sulla parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato *B* della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di indennità che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 per il coefficiente fisso 7,85.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera *a*) di 0,10000 per ogni campagna.

Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennità una volta tanto è pari alla metà di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.

Art. 6.

Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, è riversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote:

vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70 per cento;

con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o più orfani, il 90 per cento;

orfani soli: un orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per cento; quattro o più orfani, il 70 per cento;

genitori: il 50 per cento;

collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o più fratelli o sorelle, il 50 per cento.

Rimangono ferme le norme concernenti la riversibilità per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.

Art. 7.

Il trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità, risultante dall'applicazione dell'articolo precedente, in nessun caso può essere inferiore a lire 156.000 annue lorde.

Art. 8.

In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

A decorrere dal 1° luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni è soppressa.

Art. 9.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento stesso indicata alla lettera *a)* degli articoli 3 e 5.

Il contributo di riscatto è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato *A* della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno 1965.

I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1965.

Art. 10.

Con effetto dal 1° luglio 1965, per quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse pensioni indicate all'articolo 1, nonchè la determinazione degli anni e mesi utili ai fini della misura del trattamento di quiescenza, non trovano applicazione le norme contenute nei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, numero 379. Il servizio complessivo effettivamente reso dal 1° luglio 1965 fino alla data di cessazione è computato, come utile, in anni e mesi interi, trascurando o calcolando per un mese la frazione di esso, a seconda che la frazione stessa non superi oppure superi i quindici giorni.

Art. 11.

Le norme contenute nella legge 22 aprile 1964, n. 307, concernente la concessione di una indennità una volta tanto, sono estese ai titolari di pensione della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 12.

A favore dei titolari di pensioni a carico delle Casse pensioni contemplate dall'articolo 1, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965, è concesso un assegno annuo lordo. Tale assegno è pagabile in 12 rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese ed è computato prendendo a base il trattamento di pensione considerato con esclusione della rendita vitalizia costante e dell'indennità integrativa speciale.

Per le pensioni dirette, l'assegno annuo lordo è pari al 25 per cento del trattamento di cui al comma precedente per la parte di esso non eccedente lire 600.000 o al 20 per cento per l'eventuale parte residuale. In nessun caso l'assegno può essere inferiore a lire 104.000.

Per le pensioni indirette e di riversibilità l'assegno annuo lordo è determinato sulla corrispondente pensione diretta ed è dovuto per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 6. In nessun caso, per le pensioni indirette e di riversibilità, l'assegno annuo può essere inferiore a lire 78.000.

L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

Ai titolari di più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta più favorevole.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra le Casse pensioni indicate al comma primo ed Enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno suindicato è ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.

Art. 13.

Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, corrisposte dalle Casse pensioni contemplate all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, sono maggiorate, con effetto dalla data stessa, in base alle norme contenute nei seguenti commi.

Nel caso di pensione diretta, l'importo annuo del trattamento spettante al 30 giugno 1965, con esclusione della rendita vitalizia costante, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno di cui all'articolo precedente, è aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali di maggiorazione alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 320.000, per l'eccedenza fino a lire 450.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 600.000 e per la parte residuale:

40, 35, 30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 31 dicembre 1953;

35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 31 dicembre 1953 al 31 dicembre 1957;

30, 25, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965.

L'importo annuo lordo del nuovo trattamento diretto si ottiene aggiungendo lire 104.000 a quello risultante dall'applicazione delle suindicate maggiorazioni.

Nel caso di pensione indiretta o di riversibilità, si considera il corrispondente trattamento diretto e sull'importo annuo di esso si effettuano le operazioni indicate al comma secondo.

L'importo annuo lordo del nuovo trattamento indiretto o di riversibilità si ottiene aggiungendo lire 78 mila a quello risultante dall'applicazione delle maggiorazioni suindicate e considerato, però, per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 6.

Le norme contenute negli articoli 4, 7 e 8 trovano applicazione anche per le pensioni contemplate dal presente articolo.

Il trattamento di pensione spettante dal 1° luglio 1965 in nessun caso potrà essere inferiore a quello risultante in base alle norme preesistenti alla data suddetta e con la maggiorazione dell'assegno di cui all'articolo precedente.

TITOLO II

Modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 14.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi resi con iscrizione a due o più delle Casse stesse, il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalità di corresponsione del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al cumulo, nonchè il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte della Cassa erogatrice dell'intero trattamento si stabiliscono in base alle norme contenute negli articoli 3, 5, 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Art. 15.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'accertamento dei contributi relativi all'assegno mensile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, all'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, all'assegno temporaneo mensile previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78 e all'indennità di studio di cui alla legge 19 febbraio 1963, n. 355 e successive modificazioni è effettuato in sede di liquidazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza. L'eventuale sistemazione contributiva in sede di liquidazione dei trattamenti di quiescenza, riferita agli emolumenti predetti, non deve essere effettuata qualora si tratti di cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1966. Per i segretari comunali e provinciali e per il personale riguardato dall'articolo 11 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente al periodo dal 1° gennaio 1963 al 28 febbraio 1966, la maggiorazione della retribuzione annua contributiva che derivi esclusivamente dall'applicazione delle norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 non è soggetta a contributo.

Art. 16.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, la eventuale sistemazione contributiva con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1948.

Le norme contenute nel primo comma del citato articolo 30 e modificate dal comma precedente si applicano anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

La facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, già concessa con l'articolo 39, primo e secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, può ulteriormente esercitarsi, dagli Enti ivi indicati, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dall'articolo stesso.

Art. 17.

Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità, è considerato come sussistente il requisito della inabilità permanente a qualsiasi lavoro richiesto per gli orfani maggiorenni, quello dell'inabilità a proficuo lavoro richiesto per il vedovo e quello dell'inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro richiesto per i collaterali qualora i predetti superstiti, alla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, abbiano superato i 65 anni di età.

Art. 18.

La dipendente, coniugata o che abbia prole a carico, iscritta alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, che cessi dal servizio per una delle cause contemplate, rispettivamente, dalla lettera *c*) dell'articolo 7 della legge 11 aprile 1955, numero 379, oppure dalla lettera *d*) dell'articolo 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, consegue il diritto al trattamento di quiescenza:

nella forma della pensione, qualora abbia almeno 20 anni di servizio utile;

nella forma dell'indennità una volta tanto nella misura intera, qualora non raggiunga i 20 anni ma abbia almeno un anno compiuto di servizio utile.

Art. 19.

Nei casi di continuazione facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e dal comma primo dell'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, il contributo predetto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, deve essere commisurato alla retribuzione effetivamente percetta.

Art. 20.

Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.

La spesa complessiva derivante dalla applicazione del comma precedente è ripartita tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'articolo 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Per la gestione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalità e le procedure contemplate dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è concessa agli Istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari.

Il termine previsto dall'articolo 18 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, è prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968.

Art. 21.

Per quanto concerne il requisito richiesto dalla lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, numero 1224, per la concessione della sovvenzione, come servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza si considerano anche i servizi ricongiungibili in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Nei casi di applicazione della citata legge n. 1224, la corresponsione dell'importo netto della sovvenzione, su richiesta dell'interessato, può essere effettuata, oltre che nella forma stabilita dal primo comma dell'articolo 9 della legge stessa, anche in quella contemplata dalla lettera *c*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.

Art. 22.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16 ».

Art. 23.

L'articolo 16 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, è sostituito dal seguente:

« Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della indennità una volta tanto a favore del mutuatario, tale trattamento è corrisposto per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto.

Qualora la cessazione dal servizio comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità del trattamento diretto annuo dovuto, si determina con l'applicazione della Tabella *B* allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379 ».

Art. 24.

Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 della legge stessa.

Art. 25.

L'indennità speciale per l'accompagnatore, l'assegno suppletivo, l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nonchè l'indennità integrativa speciale corrisposti dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono dovuti, in ogni caso, nella misura intera tanto per le pensioni a totale carico delle Casse stesse quanto per quelle ad onere ripartito con altri Enti. In tale ultimo caso, l'onere derivante dalla corresponsione delle indennità e degli assegni predetti è ripartito tra Cassa pensioni ed altri Enti per quote in base ai criteri adottati per il riparto della pensione.

La norma contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

Art. 26.

E' data facoltà all'Ordine Mauriziano di stipulare convenzioni con le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, al fine di attuare, nei confronti di tutto il personale dipendente, l'iscrizione alle Casse stesse prevista dal decreto interministeriale 30 novembre 1963 emanato in applicazione dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Dette convenzioni, intese a rendere valutabili in pensione i servizi precedentemente resi alle dipendenze dell'Ordine, devono essere stipulate alle condizioni e nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente a quel personale che, in servizio al 30 novembre 1963, data di emanazione del predetto decreto, abbia fatto domanda all'Ordine di valutazione dei precedenti servizi con le norme delle menzionate Casse pensioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Le orfane nubili o vedove hanno diritto alla pensione di riversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purchè le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TAVIANI — GUI — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO *A*

Aliquote per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e del contributo di riscatto di cui al comma secondo dell'articolo 9

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0....	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1....	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25033
2....	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3....	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4....	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,27209
5....	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6....	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7....	0,28956	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8....	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30496	0,30576	0,30657	0,30738
9....	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31118	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31734
10....	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11....	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12....	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13....	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14....	0,33273	0,36374	0,36475	0,36576	9,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37036	0,37189	0,37292	0,37393
15....	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688
16....	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39256	0,39371	0,39488	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0.40080
17....	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18....	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43163
19....	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43856	0,43996	0,44133	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20....	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45733	0,45888	0,46038	0,46189	0,46341	0,46493	0,46646
21....	0,46800	0,46955	0,47110	0,47263	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48533
22....	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49356	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50530
23....	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51339	0,51563	0,51738	0,51913	0,52039	0,52266	0,52443	0,52621
24....	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54813
25....	0,55000	0,55188	0,55376	0,55566	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57105
26....	0,57300	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59496
27....	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28....	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63056	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64580
29....	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30....	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70063
31....	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71496	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32....	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75946
33....	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	0,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79038
34....	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82230
35....	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36....	0,85800	0,86080	0,86360	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88913
37....	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90356	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38....	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94788	0,95080	0,95391	0,95693	0,95996
39....	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
≥ 40....	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Norme per il calcolo del contributo di riscatto

Il contributo di riscatto in unica soluzione di cui al comma secondo dell'articolo 9 si determina prendendo a base:

1) la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto e diminuita di lire 50.000;

2) il periodo da riscattare, computato in mesi ai sensi del comma terzo dell'articolo 23 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

3) i sottoindicati coefficienti *A* e *B* relativi all'età dell'iscritto, espressa in anni, riferita alla data di presentazione della domanda;

4) le due aliquote della precedente tabella, corrispondenti al servizio utile alla data di presentazione della domanda considerato, rispettivamente, con e senza l'inclusione del periodo da riscattare.

Segue: ALLEGATO *A*

Il contributo di riscatto si ottiene:

effettuando il prodotto della differenza tra le due aliquote di cui al n. 4) per il coefficiente *A* di cui al n. 3);

aggiungendo al precedente prodotto il coefficiente *B* per tante volte quanti sono i mesi di cui al n. 2);

moltiplicando il risultato ottenuto per la quota di retribuzione di cui al n. 1).

ETÀ	COEFFICIENTI		ETÀ	COEFFICIENTI		ETÀ	COEFFICIENTI	
	A	*B*		*A*	*B*		*A*	*B*
≤ 20.........	2,5625	0,00613	36.........	5,5625	0,00469	52.........	8,5625	0,00325
21.........	2,7500	0,00604	37.........	5,7500	0,00460	53.........	8,7500	0,00316
22.........	2,9375	0,00595	38.........	5,9375	0,00451	54.........	8,9375	0,00307
23.........	3,1250	0,00586	39.........	6,1250	0,00442	55.........	9,1250	0,00298
24.........	3,3125	0,00577	40.........	6,3125	0,00433	56.........	9,3125	0,00289
25.........	3,5000	0,00568	41.........	6,5000	0,00424	57.........	9,5000	0,00280
26.........	3,6875	0,00559	42.........	6,6875	0,00415	58.........	9,6875	0,00271
27.........	3,8750	0,00550	43.........	6,8750	0,00406	59.........	9,8750	0,00262
28.........	4,0625	0,00541	44.........	7,0625	0,00397	60.........	10,0625	0,00253
29.........	4,2500	0,00532	45.........	7,2500	0,00388	61.........	10,2500	0,00244
30.........	4,4375	0,00523	46.........	7,4375	0,00379	62.........	10,4375	0,00235
31.........	4,6250	0,00514	47.........	7,6250	0,00370	63.........	10,6250	0,00226
32.........	4,8125	0,00505	48.........	7,8125	0,00361	64.........	10,8125	0,00217
33.........	5,0000	0,00496	49.........	8,0000	0,00352	≥ 65.........	11,0000	0,00208
34.........	5,1875	0,00487	50.........	8,1875	0,00343			
35.........	5,3750	0,00478	51.........	8,3750	0,00334			

ALLEGATO *B*

Coefficienti per il calcolo della quota di indennità una volta tanto di cui alla lettera a) dell'articolo 5

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0....	—	0,00731	0,01465	0,02203	0,02944	0,03689	0,04438	0,05189	0,05944	0,06703	0,07465	0,08231
1....	0,09000	0,09773	0,10549	0,11328	0,12111	0,12898	0,13688	0,14481	0,15278	0,16078	0,16882	0,17689
2....	0,18500	0,19314	0,20132	0,20953	0,21778	0,22606	0,23438	0,24273	0,25111	0,25953	0,26799	0,27648
3....	0,28500	0,29356	0,30215	0,31078	0,31944	0,32814	0,33688	0,34564	0,35444	0,36328	0,37215	0,38106
4....	0,39000	0,39898	0,40799	0,41703	0,42611	0,43523	0,44438	0,45356	0,46278	0,47203	0,48132	0,49064
5....	0,50000	0,50939	0,51882	0,52828	0,53778	0,54731	0,55688	0,56648	0,57611	0,58578	0,59549	0,60523
6....	0,61500	0,62481	0,63465	0,64453	0,65444	0,66439	0,67438	0,68439	0,69444	0,70453	0,71465	0,72481
7....	0,73500	0,74523	0,75549	0,76578	0,77611	0,78648	0,79688	0,80731	0,81778	0,82828	0,83882	0,84939
8....	0,86000	0,87064	0,88132	0,89203	0,90278	0,91356	0,92438	0,93523	0,94611	0,95703	0,96799	0,97898
9....	0,99000	1,00106	1,01215	1,02328	1,03444	1,04564	1,05688	1,06814	1,07944	1,09078	1,10215	1,11356
10....	1,12500	1,13648	1,14799	1,15953	1,17111	1,18273	1,19438	1,20606	1,21778	1,22953	1,24132	1,25314
11....	1,26500	1,27689	1,28882	1,30078	1,31278	1,32481	1,33688	1,34898	1,36111	1,37328	1,38549	1,39773
12....	1,41000	1,42231	1,43465	1,44703	1,45944	1,47189	1,48438	1,49689	1,50944	1,52203	1,53465	1,54731
13....	1,56000	1,57273	1,58549	1,59828	1,61111	1,62398	1,63688	1,64981	1,66278	1,67578	1,68882	1,70189
14....	1,71500	1,72814	1,74132	1,75453	1,76778	1,78106	1,79438	1,80773	1,82111	1,83453	1,84799	1,86148
15....	1,87500	1,88856	1,90215	1,91578	1,92944	1,94314	1,95688	1,97064	1,98444	1,99828	2,01215	2,02606
16....	2,04000	2,05398	2,06799	2,08203	2,09611	2,11023	2,12438	2,13856	2,15278	2,16703	2,18132	2,19564
17....	2,21000	2,22439	2,23882	2,25328	2,26778	2,28231	2,29688	2,31148	2,32611	2,34078	2,35549	2,37023
18....	2,38500	2,39981	2,41465	2,42953	2,44444	2,45939	2,47438	2,48939	2,50444	2,51953	2,53465	2,54981
19....	2,56500	2,58023	2,59549	2,61078	2,62611	2,64148	2,65688	2,67231	2,68778	2,70328	2,71882	2,73439
20....	2,75000	2,76564	2,78132	2,79703	2,81278	2,82856	2,84438	2,86023	2,87611	2,89203	2,90799	2,92398
21....	2,94000	2,95606	2,97215	2,98828	3,00444	3,02064	3,03688	3,05314	3,06944	3,08578	3,10215	3,11856
22....	3,13500	3,15148	3,16799	3,18453	3,20111	3,21773	3,23438	3,25106	3,26778	3,28453	3,30132	3,31814
23....	3,33500	3,35189	3,36882	3,38578	3,40278	3,41981	3,43688	3,45398	3,47111	3,48828	3,50549	3,52273
24....	3,54000	3,55731	3,57465	3,59203	3,60944	3,62689	3,64438	3,66189	3,67944	3,69703	3,71465	3,73231
≥ 25....	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000

LEGGE 26 luglio 1965, n. **966**.

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere *a*) e *b*) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonchè le prestazioni del Centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge.

Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 4, nonchè l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo articolo 6.

In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.

Art. 3.

Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:

a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;

b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;

c) soccorsi tecnici comprendenti:

1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;

2) impiego di autogrue e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;

3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonchè altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potrà prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.

Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilità di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni, previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonchè la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un « certificato di prevenzione » che ha validità pari alla periodicità delle visite.

Art. 5.

Le tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite in conformità delle tabelle annesse alla presente legge negli allegati numeri 1, 2 e 3.

Le tariffe di cui all'annessa tabella n. 1 sono comprensive:

a) delle indennità orarie al personale che disimpegna i servizi a pagamento fuori dei turni ordinario e straordinario nelle seguenti misure:

personale delle carriere direttiva e di concetto	L.	900
marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe	»	600
brigadieri e vicebrigadieri	»	500
vigili scelti e vigili	»	400

b) di una maggiorazione del 15 per cento delle predette indennità per servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiale;

c) di una maggiorazione del 10 per cento da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza.

Al personale di cui alla lettera a) del precedente comma competono, inoltre, le indennità di missione, se e in quanto dovute, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati nn. 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali indenità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le prestazioni.

Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'articolo 230 del citato regolamento ovvero nei modi indicati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal comandante provinciale o dal direttore del Centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma.

Art. 7.

Eseguita la prestazione, il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel precedente articolo, provvede alla fatturazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo modello 180 T firmato congiuntamente all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato.

Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dal comandante, il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare è limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Contemporaneamente agli adempimenti previsti dal primo comma, e con le indicate modalità, il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze provvede:

a) ai versamenti in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata delle somme dovute in conformità della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, da destinarsi secondo le modalità previste dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5;

b) al versamento in Tesoreria, con imputazione al capitolo entrate eventuali del Tesoro, delle somme determinate in conformità delle tabelle di cui agli allegati 2 e 3 annessi alla presente legge e di quelle complessive determinate in conformità della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, per queste ultime quando le prestazioni sono rese nei turni ordinario o straordinario di servizio.

Art. 8.

L'eventuale integrazione del deposito provvisorio, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata dagli interessati entro dieci giorni dalla fatturazione del servizio reso.

Per le riscossioni delle somme dovute a titolo d'integrazione si applicano le norme previste dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 9.

In relazione ai versamenti in Tesoreria degli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui alla lettera a) del precedente articolo 7, saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

A tal fine i comandanti provinciali ed il direttore del Centro studi ed esperienze trasmettono al Ministero dell'interno, con apposito elenco, le relative quietanze di Tesoreria o i corrispondenti modelli 181 T.

Al personale comunque addetto ai servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze possono essere attribuiti compensi per la particolare attività connessa all'espletamento ed alla gestione dei predetti servizi, in base ai criteri da stabilirsi dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti delle somme che saranno assegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; le eventuali disponibilità residue potranno essere destinate all'acquisto di mezzi e di materiali, con assegnazione delle relative somme al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 10.

I funzionari delegati provvedono al pagamento delle indennità spettanti al personale che ha svolto i servizi fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro mediante emissione di ordinativi di pagamento intestati agli aventi diritto.

I funzionari delegati, con l'osservanza del disposto di cui all'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono tenuti a presentare i rendiconti delle spese effettuate al Ministero dell'interno per i riscontri di competenza.

I rendiconti dovranno essere corredati, oltre che dall'ordinativo di pagamento estinto, anche dalle copie delle quietanze di Tesoreria o dei certificati modelli 181 T relativi ai versamenti al capitolo di cui alla lettera a) del precedente articolo 7, nonchè dal prospetto della liquidazione delle indennità munito della dichiarazione del comandante provinciale o del direttore del Centro studi ed esperienze attestante che le persone in esso elencate hanno svolto il servizio fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro.

Art. 11.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077 e la tabella ivi richiamata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO N. 1

Tabella delle tariffe relative all'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento

CATEGORIA E GRADO DEL PERSONALE	Tariffa oraria
Personale delle carriere direttiva e di concetto	L. 1.125
Marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe	» 750
Brigadieri e vice brigadieri	» 625
Vigili scelti e vigili	» 500

Avvertenze:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate per una intera ora, o non vanno calcolate, secondo che siano superiori o inferiori a 30 minuti.

Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, le tariffe sono maggiorate del 50 per cento; non sono soggette a questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 2, lettera *b*) della legge.

Sono, inoltre, a carico degli enti e dei privati che richiedono il servizio le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro in caserma.

ALLEGATO N. 2

Tabella relativa all'impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento

DESCRIZIONE	Tariffa oraria
Autovettura	L. 200
Autocarro con portata fino a q. 15	» 350
Autocarro con portata oltre 15 q. fino a 25 q.	» 550
Autocarro con portata superiore ai 25 q.	» 1.100
Motopompa 350/8	» 400
Motopompa 900/8	» 1.000
Autopompa montata su OM Leoncino	» 3.500
Autopompa serbatoio montata su Lancia Esadelta	» 5.500
Autoscala montata su OM Tigre ML	» 7.000
Autogru 10 T	» 6.700
Anfibio motore HP 100	» 9.400
Apripista motore HP 80	» 4.900
Trattore caricatore motore HP 70	» 6.500
Motobarca-pompa - tipo piccolo	» 8.685
Motobarca-pompa - tipo medio	» 14.216
Motobarca-pompa - tipo grande	» 24.249

Avvertenze:

1) Automezzi.

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per una intera ora.

Se il funzionamento complessivo dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per una intera ora, o non vanno calcolate, secondo che esse siano superiori o inferiori a 30 minuti.

2) Natanti.

Per ogni mezz'ora successiva o frazione di mezz'ora superiore a 15 minuti il costo del servizio viene aumentato come segue:

Motobarca-pompa - tipo piccolo	L. 1.250
Motobarca-pompa - tipo medio	» 2.500
Motobarca-pompa - titpo grande	» 4.800

ALLEGATO N. 3

Tariffa oraria delle prove per conto terzi eseguite presso i laboratori del Centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile.

CHIMICA		Tariffa oraria
Chimica		L. 2.500
Difesa atomica		» 2.500
Elettrotecnica e telecom.	*a*) sezione laboratorio	» 2.500
	b) sezione alta tensione	» 10.000
Idraulica		» 2.500
Macchine e termotecnica	*a*) sezione macchine	» 10.000
	b) sezione forno	» 25.000
Scienza delle costruzioni	*a*) sezione campioni	» 4.000
	b) sezione strutture	» 4.000

ALLEGATO N. 4

Modello di domanda per i servizi a pagamento

1) *Al Comando provinciale Vigili del fuoco di*

. . . .

2) *Alla Direzione del Centro studi ed esperienze*

CAPANNELLE-ROMA

Il sottoscritto . . . .
domiciliato a . . . . . via . . . .
Documento di identità . . . .
rilasciato dal . . . . . . il . . . .
ai sensi della legge . . . . prega codesto Ufficio di disporre . . . .
. . . .
con pagamento a totale suo carico, in base alle tabelle annesse alla predetta legge, di cui ha preso conoscenza.

Il sottoscritto dichiara che il servizio di cui sopra viene eseguito a proprio rischio e pericolo e quindi esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danneggiamenti a persone o a cose che dovessero verificarsi durante o in occasione del servizio stesso.

Unisce la bolletta di quietanza mod. 123 T. rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato attestante l'avvenuto deposito di.

L. . . . . (. . . . .)
(in cifre) (in lettere)

. . . . , li . . . .

Visto: L'ufficiale di servizio

. . . .
(firma)

Si autorizza l'esecuzione del servizio

Il (*) . . . .

Nota: La domanda dev'essere redatta su carta legale.

(*) Comandante provinciale o direttore del Centro studi ed esperienze.

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1965.

Ricostituzione del Comitato consultivo in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 1 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, che prevede l'istituzione presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati di un « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed accupazione dei giovani lavoratori »;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato consultivo in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori;

Visto il parere espresso in proposito dalla anzidetta Commissione centrale nella seduta del 23 marzo 1965;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, Enti ed Organizzazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori » è composto come segue:

Roselli dott. Ferdinando, direttore generale dello orientamento e dell'addestramento professionale, membro effettivo e Cimmino prof. Sigfrido, membro supplente;

Altarelli dott. Angelo, direttore generale del collocamento e della manodopera, membro effettivo e Tavernini dott. Ugo, membro supplente;

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro, membro effettivo e Licata dott. Vincenzo, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cerbo dott. Francesco, membro effettivo e Medosi dott. Adriano, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Fusillo dott. Francesco, membro effettivo e D'Andrea dott. Almerico, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Gazzera dott. Enzo, membro effettivo e Sciamanna dott. Osvaldo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Scarlini prof. Pasquale, membro effettivo e Ciolfi dott. Fausto, membro supplente, in rappresentanza dell'Ente nazionale previdenza infortuni;

Ridi Silvano, membro effettivo e Guglielmini Emilio, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Amoroso Antonio, membro effettivo e Del Piano Cesare, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Rufino dott. Luciano, membro effettivo e Ligori dott. Livio, membro supplente, in rappresentanza della Unione italiana del lavoro;

Milano dott. Mario, membro effettivo e Nalin avvocato Ettore, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Gasparri comm. Ulderigo, membro effettivo e Manini dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Ricci avv. Eugenio, membro effettivo e Lo Vecchio Musti dott. Manlio, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Ciabattini avv. Raffaele, membro effettivo e Tabarelli avv. Mario, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda;

Chericoni dott. Eldo, membro effettivo e Bonanni dott. Armando, membro supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale Intersind;

Verledo Guido, in qualità di esperto;

Brunori dott.ssa Gabriella, membro effettivo e Rossi Giovanna, membro supplente,

in rappresentanza dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

Falcitelli dott. Nicola, membro effettivo e Marini Cantello dott.ssa Alma, membro supplente, in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Crispolti Giovanni Battista, membro effettivo e Marini Piero, membro supplente, in rappresentanza del Segretariato nazionale della gioventù;

Merli prof. Gianfranco, membro effettivo e Murtas rag. Quarto, membro supplente, in rappresentanza del Commissariato nazionale gioventù italiana.

Art. 2.

Alle sedute del Comitato, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a Statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperanno:

Trapani dott. Michele, membro effettivo e Romano dott. Vincenzo, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma della Sicilia;

Onorato dott. Mario, membro effettivo e Pani Virgola prof. Vittorio, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna;

Agostini dott. Guido, membro effettivo e Mayer dott. Walter, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige;

Colombo Mario, membro effettivo e Marcoz dottor Oreste, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Abate Ennio, membro effettivo e Braida Paolo, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da uno dei Sottosegretari di Stato; in caso di loro assenza o impedimento la presidenza viene assunta dal direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni prese dal Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti più uno.

Art. 5.

Il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale può essere assistito, in seno al Comitato, da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Le funzioni di segretario e di vice segretario del Comitato sono disimpegnate, rispettivamente, dal dottor Salvatore Figura, direttore di divisione, e dal dottor Ottavio D'Alessandro, consigliere di 2ª classe.

Art. 8.

La segretaria del Comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del Comitato stesso e ne invia copia alla segreteria della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(5983)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota del 24 luglio 1965, n. 4344, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che è stato nominato capo dell'Ispettorato agrario compartimentale del Lazio il prof. Enzo Marcolini, in sostituzione del dott. Luigi Lintas, nominato presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dott. Luigi Lintas, chiamato ad altro incarico, con il prof. Enzo Marcolini nominato capo dell'Ispettorato agrario compartimentale del Lazio;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Enzo Marcolini è chiamato a far parte, quale capo dell'Ispettorato agrario compartimentale del Lazio, del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione del dott. Luigi Lintas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(5760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Tecnologie dei materiali e chimica applicata » presso la Facoltà di ingegneria nel Politecnico di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, è vacante la cattedra convenzionata di « Tecnologie dei materiali e chimica applicata », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente il preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5954)

Vacanza della cattedra di « Storia della critica letteraria » presso la Scuola normale superiore di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Scuola normale superiore di Pisa, è vacante la cattedra di « Storia della critica letteraria », alla cui copertura la Scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola anzidetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5955)

Vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Diritto penale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5956)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1965, registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 237, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal prof. Gerardo Zitarosa avverso il provvedimento con il quale nel maggio 1957 il preside dell'Istituto magistrale « E. P. Fonseca » di Napoli gli inibiva l'accesso all'Istituto.

(5957)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento del « XVIII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » in Milano

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con nota del 19 luglio 1965, n. 50539, ha comunicato che il Comitato promotore del « XVIII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » organizzerà la predetta manifestazione dal 27 al 30 ottobre 1965, anzichè dal 18 al 21 novembre 1965, come precedentemente programmato.

(5958)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Cotignola (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5641)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.857.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5642)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965 il Comune di Vallo di Nera (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1 195.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5643)

Autorizzazione al comune di Monte S. Maria Tiberina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965 il Comune di Monte S. Maria Tiberina (Peruglia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5644)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Bevagna (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.366.517, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5645)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Pietralunga (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.128.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5646)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5647)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5648)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Posta (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5649)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Capranica Prenestina (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.841.580 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5650)

Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Gallicano nel Lazio (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.109.928, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5651)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Canaro (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5652)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Lusia (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5653)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Nonantola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5654)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Pievepelago (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5655)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Giustenice (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.347.603, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5656)

Autorizzazione al comune di Calizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Calizzano (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.286.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5657)

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Rialto (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.543.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(5658)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Montecchio (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.921.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5659)

Autorizzazione al comune di Sedegliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Sedegliano (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5660)

Autorizzazione al comune di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Crespadoro (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.793.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5661)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Soliera (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5662)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Deruta (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5663)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5664)

Autorizzazione al comune di Pieveboviglìana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Pievebovigliana (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.727.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5665)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Penna San Giovanni (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.577.119 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5666)

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Poggio San Vicino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.284.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5667)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Montemilone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.804.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5470)

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Montemurro (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.253.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5471)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Sant'Arcangelo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5472)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Teana (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5473)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione al Credito Commerciale e Industriale, società per azioni, con sede in Roma, in liquidazione, a cedere alcune attività alla Banca Privata Finanziaria, società per azioni, con sede in Milano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 11 agosto 1965 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Commerciale e Industriale S.p.A., con sede in Roma e pone detta azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del suddetto regio decreto;

Vista la convenzione in data 13 agosto 1965, a rogito notar Castellini iscritto nel ruolo dei distretti notarili di Roma e Velletri, stipulata tra i legali rappresentanti del predetto Credito Commerciale e Industriale e della Banca Privata Finanziaria S.p.A. con sede in Milano, con la quale quest'ultima azienda si è resa cessionaria di alcune attività del medesimo Credito Commerciale e Industriale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione del Credito Commerciale e Industriale, di autorizzare quest'ultimo a cedere le predette attività alla Banca Privata Finanziaria;

Dispone:

Il Credito Commerciale e Industriale S.p.A. con sede in Roma, in liquidazione è autorizzato a cedere alla Banca Privata Finanziaria S.p.A. con sede in Milano le attività indicate nella convenzione citata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1965

Il Governatore: CARLI

(5960)

Autorizzazione al Credito Commerciale e Industriale, società per azioni, con sede in Roma, in liquidazione, a cedere le residue attività e passività alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, società per azioni con sede in Roma, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda ceduta, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 11 agosto 1965 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Commerciale e Industriale S.p.A., con sede in Roma e pone detta azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del suddetto regio decreto;

Visto il proprio provvedimento in data odierna con il quale il predetto Credito Commerciale e Industriale è stato autorizzato a cedere alcune sue attività alla Banca Privata Finanziaria S.p.A. con sedei n Milano;

Vista la convenzione in data 13 agosto 1965, a rogito notar Castellini iscritto nel ruolo dei distretti notarili di Roma e Velletri, con la quale la Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. con sede in Roma, in conformità della delibera del 5 agosto 1965 del proprio Comitato esecutivo, si rende cessionaria delle residue attività e passività del Credito Commerciale e Industriale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione del Credito Commerciale e Industriale, di autorizzare quest'ultimo a cedere le residue attività e passività alla Banca Nazionale dell'Agricoltura;

Dispone:

1. Il Credito Commerciale e Industriale S.p.A. con sede in Roma, in liquidazione, è autorizzato a cedere le residue attività e passività alla Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. con sede in Roma, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

2. La Banca Nazionale dell'Agricoltura è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario del Credito Commerciale e Industriale sito in Roma, via dei Crociferi, 44.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1965

Il Governatore: CARLI

(5961)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Monticello d'Alba (Cuneo), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 24 luglio 1965, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Monticello d'Alba (Cuneo), in amministrazione straordinaria, l'ing. Giuseppe Boffa è stato nominato *presidente del* Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(5932)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centoquaranta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoquaranta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

5) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

d) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

f) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici di cui alle lettere che precedono, possono cumularsi tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

g) ad anni 45, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi, infine, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero quattro del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista e equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda — di cui si allega uno schema esemplificativo — da redigersi su carta da bollo, possibilmente dattilografata, gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previsto dal successivo art. 5;

n) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;
2) nozioni di procedura penale;
3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;
4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudizarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte rispettivamente dagli articoli 20 e 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso avranno chiesto di volere sottoporsi ad una delle materie facoltative, potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito l'idoneità in quelle obbligatorie.

La Commissione alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*).

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito la idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, *qualora espressamente lo richiedano*, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica Amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengano ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulta che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3;

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1965
Registro n. 24, foglio n. 187. — GALLUCCI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redigersi in carta da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (prov. di . . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centoquaranta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1965:

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . .
(1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è citadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . . . .;

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame: (6) . . . .;

i) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (7) . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (8)

Note:

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese - tedesco - stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(7) Del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5397)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a un posto di veterinario provinciale di 3ª classe riservato agli assistenti universitari ordinari ad integrazione del concorso per esami a nove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228 recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista le legge 18 marzo 1958 n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alle disponibilità di oganico, alla data del 30 novembre 1964, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali, può essere bandito un concorso per esami a un posto di veterinario provinciale di 3ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a un posto di veterinario provinciale di 3ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica in seguito a concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in zootecnica da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

g) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'Università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda, nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.
Commissione di esame

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.
Programma e svolgimetno delle prove di esame

Il concorso comprende tre prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove di esame

Per le prove pratiche e per il colloquio la Commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta da bollo, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

3) titolo di studio: diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli artt. 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265, e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 *maggio* 1965
Registro n. 6, *foglio n.* 31

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche:

1) Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali;

2) ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

3) accertamento clinico su animale infetto o sospetto di malattie trasmissibili.

Colloquio:

a) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

b) Disinfezione e disinfestazione;

c) Ispezione delle carni fresche o preparate e degli altri alimenti di origine animale;

d) Zootecnica; igiene zootecnica, alimentazione del bestiame, produzioni zootecniche; scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica; fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

e) Ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato; legislazione veterinaria;

f) Lingua estera obbligatoria ed eventuali lingue facoltative: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano di natura tecnica da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Il Ministro: MARIOTTI

Schema della domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . . .) in via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a un posto di veterinario provinciale di 3ª classe riservato agli assistenti universitari di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina veterinaria in data . . . . presso l'Università di . . . . ;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale conseguito in data . . . . . . presso l'Università di . . . . ;

c) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica, da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . . ;

d) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua straniera la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua (o le lingue) . . . . ;

e) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . . . li . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(4087)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA - ROMA

Concorso pubblico per titoli ed esami a quaranta posti di assistente sociale di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Viste le deliberazioni della Giunta esecutiva n. 1199 del 29 novembre 1963 e n. 2081 del 30 gennaio 1964, approvata dal Ministero della sanità il 18 aprile 1964;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963:

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti di assistente sociale di 3ª classe in prova nel ruolo assistenti sanitarie e sociali del personale provinciale, gruppo *B*, grado gerarchico 8° dell'Opera, già XI dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornite del diploma di scuola media superiore e del diploma professionale di assistente sociale;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che, alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, già rivestano la qualifica di dipendente civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro ente di diritto pubblico, nonchè per le aspiranti che già rivestano la qualifica di dipendente non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni di assistente sociale. A favore di detto personale non di ruolo é riservato un sesto dei posti messi a concorso. La frazione di posto si computa per intero;

C) essere cittadina italiana. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro che per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 60 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 30 anno, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età.

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificando;

il possesso del diploma professionale di Assistente Sociale;

se siano dipendenti dello Stato o di altro ente pubblico, indicando l'Amministrazione, la categoria e la qualifica ricoperta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate e la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti, nonchè di essere a conoscenza che nessuna assegnazione verrà effettuata nelle sedi del Lazio e della Campania per indisponibilità di posti.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretaroi comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altro ente di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo le candidate, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterrano di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del temine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'esame si effettuerà in base al seguente programma:

1) L'O.N.M.I. - Finalità - Ordinamento - Funzionamento;

2) Legislazione, organizzazione e problemi della previdenza e dell'assistenza, con particolare riguardo all'assistenza familiare e minorile;

3) Le tecniche del servizio sociale;

4) Elementi di sociologia e di diritto pubblico;

5) Nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto familiare;

6) Pedagogia sociale e problemi medico-psicologici dell'età evolutiva;

7) Nozioni di psicologia applicata ai problemi dell'educazione del lavoro e della vita sociale;

8) Psico-patologia dell'età evolutiva - Elementi di psichiatria e di igiene mentale - Problemi criminologici, specie in relazione alla delinquenza minorile;

9) Nozioni di genetica - Nozioni generali di igiene e di medicina preventiva con particolare riguardo all'età evolutiva e alle malattie infettive.

Le prove di esame sono tre: una scritta vertente sulle materie indicate ai nn. 1) e 2), una pratica sul tema «Piano di trattamento di un caso assistenziale» ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 8.

Le candidate che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le concorrenti dichiarate idonee che ececdano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a dette concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza delle vincitrici, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito ,i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 30.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8.

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Le candidate invalide di guerra produrranno un certificato dell'Autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6 n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre le concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) diploma professionale originale o copia autenticata da notaio di assistente sociale.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), del precedente articolo 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

Le candidate, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere e), f) e g) del precedente articolo 10, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti sociali di 3ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per l'ex grado XI di gruppo B del personale statale.

Alle provenienti da altri ruoli del personale dell'Opera saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto per quanto possibile, delle preferenze manifestate dalle vincitrici all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

Le vincitrici che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominate in ruolo nel grado 8° (ex grado XI del personale statale), gruppo B, del ruolo assistenti sanitarie e sociali con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle condizioni stabilite dal regolamento organico.

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 24 giugno 1965

Il presidente: ANGELA GOTELLI

Il direttore generale: CARMELO CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400

Alla Presidenza dell'O.N.M.I.
Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

La sottoscritta . . . . residente *oppure* domiciliata in . . . . (Provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammessa al concorso per titoli ed esami a quaranta posti di assistente sociale di 3ª classe in prova (Gruppo B, grado gerarchico 8° dell'Opera, già XI dello Stato, indetto il 24 giugno 1965.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nata a . . . . il . . . . (1);

b) è cittadina italiana;

c) è iscritta nelle liste elettorali del Comune di . . . . *oppure* (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del seguente diploma di scuola media superiore, specificando . . . . nonchè del diploma di Assistente Sociale conseguito presso la scuola . . . .;

f) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (4) . . . .;

g) è disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti ed è a conoscenza che nessuna assegnazione verrà fatta nelle sedi del Lazio e della Campania per indisponibilità di posti.

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni: . . . .

Data . . . .

Firma (5) . . . .

(1) Le concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 30, devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare le Amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per le dipendenti statali od altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5314)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.